



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO



GRUPPO **24**ORE

IL NUOVO REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

16-23 APRILE 2021

GLI ENTI RELIGIOSI E LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Antonio FIORILLI

Dottore Commercialista

ENTI RELIGIOSI CON **PERSONALITÀ GIURIDICA** AGLI EFFETTI CIVILI – NOZIONE

ONLUS – D.LGS 460/1997

Gli enti ecclesiastici delle
confessioni religiose con
le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o
intese

Nuove intese

IMPRESA SOCIALE D.Lgs 155/2006

Agli enti ecclesiastici
e agli enti delle
confessioni religiose
con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi
o intese

**Consiglio di Stato - parere del 14.6.2017 n. 1405/2017 – legittimità
costituzionale**

ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI – **NON DISCRIMINAZIONE**

Consiglio di Stato

A prescindere dalla stipulazione di intese, l'eguale libertà di organizzazione e di azione è garantita a tutte le confessioni dai primi due commi dell'articolo 8 Cost. (Sentenza n. 43 del 1988) e dall'articolo 19 Cost. che tutela l'esercizio della libertà religiosa anche in forma associata. La giurisprudenza di questa Corte è anzi costante nell'affermare che il legislatore non può operare discriminazioni tra confessioni religiose in base alla sola circostanza che esse abbiano o non abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato tramite accordi o intese (Sentenze n. 346 del 2002 e n. 195 del 1993)

Art. 20 Costituzione

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività

ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI - «GENESI» CONFESIONALE

**Appartenenza ad
una confessione**

**Individuazione
nella dottrina
«confessionale»
della attività e del
fine di religione e
di culto**

Tale «status» genetico
origina nella confessione
e viene «recepito» dal
MLPS, in relazione al fine
ed all'attività, mediante il
riconoscimento agli effetti
civili della personalità
giuridica

**Enti religiosi
civilmente
riconosciuti (patti,
accordi, intese, L.
n. 1129/1939)**

ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI – RAMO DI ATTIVITÀ

Tutela dell'identità - **Rispetto della struttura e della finalità degli enti** (CTS ed IS) (rinvio art. 7, punto 3, Accordo Villa Madama)

Applicazione CTS - DIS «limitatamente» allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5


Limitazione non valevole per le attività «diverse» da quelle di interesse generale (art. 6) – art. 14, comma 2, lett. a) D.M. n. 106/2020

ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI – PRINCIPI

Commissione paritetica italo-vaticana

(in suppl. ord. n. 210 alla G.U. 15/10/1997, n. 241)

Agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti “non sono... applicabili ... le norme, dettate dal codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private. Non può dunque richiedersi ad essi, ad esempio, la costituzione per atto pubblico, il possesso in ogni caso dello statuto, nè la conformità del medesimo, ove l’ente ne sia dotato, alle prescrizioni riguardanti le persone giuridiche private”.

- **Art. 20 Costituzione**  No imposizione nuovo ETS
- **Nota MLPS n. 9313/2020:** l'applicazione del Codice riguarda soltanto lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 così da salvaguardare il rispetto della struttura e della finalità di tali enti, sulla base di accordi tra l'ordinamento italiano e altri ordinamenti giuridici in cui detti enti si trovano ad operare.
- **Nota MLPS 3734/2019:** [...] alla luce del principio dell'irrinunciabile separazione tra la sfera statuale e quella religiosa, secondo cui “non è dato allo Stato di interferire, come che sia, in un ordine che non è il suo, se non ai fini e nei casi espressamente previsti dalla Costituzione” (ex multis, Corte Costituzionale, sentenza n. 334/1996).

ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI– REQUISITI OGGETTIVI

No art. 22 CTS
(art. 15, co. 2,
D.M. 106/2020) –
**no effetto
sospensivo**

**Modalità di «ingresso» e di
permanenza nel Terzo settore**
«legale» di un ente che ha
finalità di religione e di culto

Regolamento

(Notaio) per recepire
le norme dei decreti

Scritture contabili
«separate»

«costituzione» di un
Patrimonio
«destinato» - artt. 9/50
- **problematiche**

Attività di religione + Ramo ETS +
Ramo Impresa sociale

Finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale

ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI – DEROGHE CTS

**RAMO Ente del
Terzo Settore
(D.Lgs n. 117/2017)**

No art. 22 CTS (art.
15 D.M. 106/2020)
per **riduzioni**
patrimonio

Denominazione ETS
(art. 12, comma 2)

Diritto di esame dei
libri sociali (art. 15,
comma 4)

Denuncia al tribunale
ed all'Organo di
controllo (art. 29,
comma 4)

ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI – DEROGHE DIS

Ramo Impresa sociale (D.Lgs n. 112/2017)

- Deposito del «solo» regolamento presso il Registro delle imprese e delle sue modifiche (art. 5, comma 4)
- Deroga adeguamento denominazione IS (art. 6, comma 2)
- Scritture contabili limitate all'attività indicate nel regolamento (art. 9, comma 3)
- Non Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati all'attività (art. 11, comma 5)
- Disapplicazione delle norme in caso di devoluzione del patrimonio (art. 12, comma 5) o Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali (art. 12, comma 5);
- Irrilevanza nel numero dei volontari dei religiosi che prestano gratuitamente il loro servizio (volontari < o = lavoratori) – art. 13, co 2)

ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI – REQUISITI REGOLAMENTARI

- Art. 14 D.M. 106/2020
- a) attività di interesse generale ed eventualmente «attività diverse»
- b) vietare la distribuzione di utili a norma dell'articolo 8, commi 2 e 3, del Codice;
- c) **individuare** il patrimonio destinato per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a), che può essere individuato con un **atto distinto, da allegare al regolamento**;
- d) devoluzione ad altri **ETS** dell'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel RUNTS, a norma degli articoli 9 e 50, comma 2, del Codice;
- e) obbligo di tenere separate le scritture contabili relative allo svolgimento delle attività di cui alla lettera a) dalle scritture contabili relative ad ogni altra attività dell'ente;
- f) disciplinare con riferimento alle attività di cui alla lettera a) la tenuta delle scritture contabili, prevedere e disciplinare la redazione del **bilancio di esercizio, la predisposizione del bilancio sociale ove prevista**, la tenuta dei **libri sociali** obbligatori in conformità con la struttura dell'ente, nonché il **trattamento economico e normativo dei lavoratori** a norma, rispettivamente, degli articoli 13, 14 comma 1, 15 e 16 del Codice;

ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI – REQUISITI REGOLAMENTARI

- g) disciplinare, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a), **i poteri di rappresentanza e di gestione**, con specifica indicazione delle eventuali limitazioni e dei relativi **controlli interni, se previsti dall'ordinamento confessionale**, in conformità alle risultanze del **Registro delle persone giuridiche** nel quale gli enti religiosi civilmente riconosciuti sono iscritti;
- h) prevedere espressamente, con riferimento alle attività di cui alla lettera a), **le condizioni di validità o di efficacia** degli atti giuridici prescritte per gli enti religiosi civilmente riconosciuti dai relativi ordinamenti confessionali, ove tali condizioni abbiano rilevanza ai sensi di legge.

ATTO DI AMMINISTRAZIONE «STRAORDINARIA»

Domanda di iscrizione con allegato l'atto con il quale la competente autorità religiosa autorizza l'iscrizione al RUNTS o dichiara che tale autorizzazione non è necessaria.

Art. 7, punto 5, Accordo 1984
Art. 18 L. n. 222/85
Canone 1281 §1
Istruzione CEI 2005 p. 60 ss
Diritto proprio

ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI – CRITICITÀ E SPUNTI DI RIFLESSIONE

- **Segregazione patrimoniale «rami»**
- **Vincoli di «utilizzo» del «patrimonio» e zone di contatto con attività di religione:**
 - art. 8 D.Lgs n. 117/2017 – entrate
 - art. 3 D.Lgs n. 112/2017 – utilizzo utili prodotti (max 50%)
- **Commistione di patrimoni vs. costituzione nuovo «ente»**
- **Unità e controllo del governo delle «nuove» entità**
- **Rischi di identificazione dell'attività religione/diversa**
- **Valutazione prospettica medio lungo periodo, incluse valutazioni di tipo fiscale (IRES, IVA ed IMU)**

Discernimento